Nucleo Volontariato e Protezione Civile

Associazione Nazionale Carabinieri di Pacentro

Sezione Regionale delle Associazioni di Volontariato

Sezione Unica interprovinciale L'Aquila e AQ

OGGETTO: VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 10 del mese di APRILE 2019, presso la sede del Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC Pacentro, sommo in Pacentro Piazza XX Settembre n. 8,

A seguito di regolare convocazione, effettuata in conformità con quanto previsto dallo statuto sociale, in data odierna alle ore 21:00 in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci del N.V., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Argomenti attinenti alla nuova disciplina relativa all'adeguamento statutario, contenuta nel cc. 2 art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), le sue modifiche dal D.Lgs. n. 105/2018 (c.d. decreto correttivo) e chiarita con la Circolare n. 20 del 27/12/2018 del Ministero del Lavoro;
2. Modifiche statutarie da intendere entro 2 agosto 2019, fino all'iscrizione del Ente al Registro unico nazionale del terzo settore. Specificando che le modifiche statutarie, per le associazioni con personalità giuridica come la ANC Sez. di Pacentro, dovranno richiedere l'approvazione dell'autorità statale o regionale in conformità al cc. 1, art. 2 del D.P.R. n. 361/2000;
3. Stesura e/o Lettura e/o Integrazione e/o Approvazione del Nuovo **STATUTO** del Nucleo di Volontariato e Protezione Civile Anc di Pacentro adeguato al Codice del Terzo settore;
4. Stesura e/o Lettura e/o Integrazione e/o Approvazione del Nuovo **REGOLAMENTO** del Nucleo di Volontariato e Protezione Civile Anc di Pacentro adeguato al Codice del Terzo settore;
5. Comunicazioni di merito sulle procedure di adozione e seguito approvazione del punto 3 e 4 (Statuto e Regolamento);
6. Organizzazione manifestazioni del 2019;
7. Finanziamento e raccolta fondi per mezzi logistici e equipaggiamento;
8. Proposta e/o eventuale approvazione per Acquisto mezzo per mobilità (auto);
9. Eventuali ed Altro.

Sono presenti:

SPITALERI Salvatore – Presidente

BRUNELLI Luciano – Vice presidente

SPITALERI Carmelo – Consigliere

Piazza XX Settembre n. 8, c.a.p. 50054, Pacentro - Città Metropolitana di Firenze

Info: +39 347 2629903 - fax +39 0571 10212 - codice fiscale 91030110480

email: [illegible] - Sito Web: [illegible]

CAMPATELLI Luigi - Consigliere

DI GISI Mario- Consigliere

MINI FRANCESCO - Membro del Collegio Arbitrale

RICCIARDI Giuseppe- Membro del collegio Arbitrale

SPITALERI Francesco - Membro del Revisore dei Conti

MANCINI Sauro - Membro del Revisore dei Conti

Affermabilita sono presenti i soloistri nella persona di:

BLEDI Antonio

MUCCIFI Daniele

BARBONE Lucciano

DI GISI Paolo

CAMERITICCI Alessandro

ROCCI Antonella

MICHELUCCI Enrico

RINGRESSI Dino

NORDI Cristian

Il Presidente del "Nucleo di Volontariato di Protezione Civile ANC Fucecchio", nella persona del Sig. Salvatore Spitaleri, assistito dalla funzione Sig. Luigi Campatelli , quale Segretario ed estensore del presente atto,

chiede al Segretario di verificare il numero dei presenti.

Il segretario, prima visione del numero degli iscritti e consegnano i presenti , comunica che sono presenti n. 18 soci su n.19 iscritti al NPC ANC Fucecchio, in di atto che risulta assente il volontario Romeo Fabio, e conferma che il numero dei soci è tale per dichiarare l'assemblea valida.

Il presidente prende la parola e spiega all'Assemblea dei Soci

a) *Le nuove disposizioni relative al Codice del Terzo settore contenute nel cit. D. lgs. n. 117/2017, modificato dal D.Lgs. n. 105/2018 (c.d. decreto correttivo) e chiarite con la Circolare n. 20 del 27/12/2018 del Ministero del Lavoro*

b) *Le motivazioni per cui sono necessarie le modifiche statutarie da deliberare entro 2 agosto 2019, fine all'iscrizione del Ramo Registro unico nazionale del terzo settore, specificando che le modifiche*

sostanziare che, per le associazioni con personalità giuridica come la NPC Ass. di Pescaglia, occorrerà richiedere l'approvazione dell'autorità statale o regionale in conformità al art. 1, art. 3 del D.P.R. n. 361/2000.

Il segretario legge:

a) *lo Statuto di cui al punto 3. contenendomi alla lettura integrale, fornito (sulla base le spiegazioni di merito ed integrato con le osservazioni ricevute per maggiore precisione tecnica;*

b) *il Regolamento di cui al punto 4. contenendomi alla lettura integrale fornito (sulla base le spiegazioni di merito ed integrato con le osservazioni ricevute per maggiore precisione tecnica;*

Il presidente prende la parola e spiega:

a) *la procedura da adottare a seguito approvazione dei punti 3 e 4 (Statuto e Regolamento);*

b) *la necessità di continuare la raccolta fondi per l'acquisto di equipaggiamento e mezzo per mobilità.*

L'assemblea ricevuta, specificatili e discussi i vari punti all'ordine del giorno ed altri argomenti attinenti all'attività, **decide all'unanimità** di:

1. APPROVARE il documento denominato in agenda "*ATTO DI ADEGUAMENTO DELLO STATUTO – NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ANC PESCAGLIA (DBY)" – STATUTO* – datato 18 aprile 2019, letto ed registrato nella lettera c) del presente verbale ;
2. APPROVARE il documento denominato in agenda "*REGOLAMENTO – NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ANC PESCAGLIA (DBY)*" – datato 18 aprile 2019, letto ed registrato nella lettera d) del presente verbale ;
3. APPROVARE l'attività di finanziamento e raccolta fondi per mezzi logistici ed equipaggiamento;
4. APPROVARE l'acquisto di un mezzo di protezione civile e **antidiluvione** che siano disponibili i fondi necessari, comprensi quelli per la messa su strada ed equipaggiamento di base, anche mediante l'accesso di un finanziamento bancario sostenibile;
5. APPROVARE, per tutti i fini, la possibilità di sottoporre il progetto "un mezzo di protezione civile" anche mediante "Finanziamenti infruttiferi", specificando che gli stessi potranno essere effettuati solo ed esclusivamente con modalità tracciabili (esclusi contanti), indicando espressamente la Causale "Finanziamento infruttifero per P.C.". A tal proposito il sottoscritto ha da aderire, che l'Associazione sostituirà il presente atto notarile (Statuto/Atto) non appena le risorse lo

prenotazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data del finanziamento, anche con modalità rateale secondo le specifiche disponibilità di cassa dell'associazione. Si precisa inoltre che rimane invariata la possibilità di effettuare la cosiddetta "erogazione Liberali" con modalità ricordate ed in contanti nei limiti previsti di Legge.

Alle ore 23,30 l'assemblea viene dichiarata conclusa.

Letto, confermato e sottoscritto.

C/re SPITALERI Salvatore - Presidente	
C/re BRUNELLI Lorenzo - Vice presidente	
Mas.do SPITALERI Carmelo - Consigliere	
C/re CAMPATELLI Luigi - Consigliere	
Sig. DI GISI Mario - Consigliere	
Sig. MISI FRANCESCO - Membro del collegio dei Sindaci	
RICCIARDI GIUSEPPE - Membro del collegio dei Sindaci	
SPITALERI FRANCESCO - Membro del Direttivo dei Cuori	
MANCINI Enzo - Membro del Direttivo dei Cuori	
BARRA ANTONIO	
MACCHI VARALDO	
BARBONE LUCIANO	
DI GISI ROSITA	
LAMBERTUCCI ALESSANDRO	
RUCI ANNA IDA	
MICHELUCCI ENRICO	
RINGRESSI DINO	
SORRI CRISTIAN	

REGIONE DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI LIVORNO
- 1 AGO 2018
Registrato 553 2018

ATTO DI ADEGUAMENTO DELLO STATUTO

NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ANC FUCECCHIO (ODV)

In data 18 (diciotto) aprile 2019 (duemiladiciannove), presso la sede istituzionale del "Nucleo di Volontariato e protezione Civile ANC Fucecchio" (ODV), recentato NPC ANC Fucecchio, in Comune di Fucecchio, città Metropolitana di Firenze, Piazza XX Settembre, 8, Codice Fiscale 91020770488, alle ore 21.30, si sono riunite le seguenti persone:

- **BARRA ANTONIO**, nato a Codrongianos Provincia di Sassari, il 18/07/1949, residente a Fucecchio (FI), via Provinciale Fiorentina n.42/c, cittadino italiano, codice fiscale BRR NTN 49L18 C818X, Maresciallo Maggiore in Congedo Arma Carabinieri;
- **BRUNELLI LUCIANO**, nato a Fucecchio Provincia di Firenze, il 05/09/1964, residente a Carrara (MS) via Nazzaro Sauro n.33, cittadino italiano, codice fiscale BRN LCN 64P05 D815S, Carabiniere in Congedo;
- **CAMPATELLI LUIGI**, nato a Cerreto provincia di Firenze il 26/05/1962 residente in San Miniato (PI) Via Fontevivo n.7, cittadino italiano, codice fiscale CMP LUU 62E26 C540F, Carabiniere in Congedo;
- **MACCHI VARALDO**, nato a Fucecchio provincia di Firenze il 08-03-1972 ivi residente in Via Romana Lucchese, 31 cittadino italiano, codice fiscale MCC VLD 72L08D 815D, Carabiniere in Congedo;
- **MANCINI SAURO**, nato a Fucecchio provincia di Firenze il 13/03/1962, ivi residente via Sotto la Valle, n. 12, cittadino italiano, codice fiscale MNC SRA 62C13 D813Y, vice Brigadiere in riserva Arma Carabinieri;
- **RICCIARDI GIUSEPPE** nato a Melfi provincia di Potenza il 29/08/1979 residente San Romano, in Montopoli Val d'Arno via Paglia n.31, cittadino italiano, codice fiscale RCC GPP 79H29 F104P, Carabiniere in Congedo;
- **SPITALERI CARMELO**, nato a Randazzo provincia di Catania, il 20/09/1975, residente a Fucecchio (FI), Via Michelangelo Buonarroti, 28, cittadino italiano, codice fiscale SPT CML 39P20 H175R, Maresciallo Aiutante c. UPS in Congedo Arma Carabinieri;
- **SPITALERI FRANCESCO**, nato a Piedimonte Etneo provincia di Catania, il 19/08/1972, residente a Santa Croce sull'Arno (PI), Via Salvador Allende 35, cittadino italiano, codice fiscale SPT FNC 72H19 G197P, Carabiniere in Congedo;
- **SPITALERI SALVATORE**, nato a Catania provincia di Catania il 01/09/1968, residente a Santa Croce sull'Arno (PI), Via Canteraggio, 2, cittadino italiano, codice Fiscale SPT SVT 68P01 C351Y, Carabiniere in Congedo;

- **BARBONE LUCIANO** nato Atripalda provincia di Avellino il 18/5/785 residente a San Miniato (PI) via Leporata n.16, cittadino italiano, codice Fiscale BRB LCN 81L08 A489D;

- **DI GISI ROSITA** nata a San Miniato provincia di Pisa il 8/03/1999 residente a San Romano, Montepoli in Val d'Arno in via Malinaccio n. 8, cittadina italiana, codice fiscale DGS RST 99C4 B46D;

- **DI GISI MARIO** nato a Castellfranci provincia di Avellino, il 2/04/1966 residente a San Romano, Montepoli in Val d'Arno in via Malinaccio n. 8, cittadino italiano, codice fiscale DGS MRA 66D02 C1I05P;

- **LAMBERTUCCI ALESSANDRO** nato a Fucecchio il 05/01/1967 residente in Santa Croce sull'Arno via Caravaggio, 14, cittadino italiano, codice fiscale LMB LSN 67A05 D813U;

- **MINI FRANCESCO**, nato a Fucecchio provincia di Firenze 7/07/1973, ivi residente in Via Alfonso La Marmora n.8, cittadino italiano, codice fiscale MNI FNC 73L07 D815Y;

- **RICCI ANNA IDA**, nata a Lucca provincia di Lucca il 1/09/1957, residente a Fucecchio (FI) via Manzoni, n.20, cittadina italiana, codice fiscale RCCNND57P41E715L;

- **MICHELUCCI ENRICO**, nato a Fucecchio provincia di Firenze il 10/12/1975, residente ad Empoli (FI) - Via Pertuno n. 90/c, cittadino italiano, codice fiscale MCH NRC 75T10 D815C;

- **RINGRESSI DINO**, nato a Empoli provincia di Firenze, 25/10/1966, residente a Fucecchio (FI), Via G. Pascoli 20, cittadino italiano, codice fiscale RNG DNI 66R25 D403A;

- **SORRI CRISTIAN** nato a San Miniato provincia di Pisa, il 25/09/1992 residente a Lampomeglio (PT) in via Giacomo Puccini n.19, cittadino italiano, codice fiscale SRR CST 92P29 B468;

Premesso che:

a) con Atto Costitutivo del 6 (sei) giugno 2001 (duemilauno) , registrato a Empoli 8 (otto) giugno 2001 al n. 1891 v. 3, è stata costituita una Organizzazione di Volontariato denominata "Salvo D'Acquisto" con sede in Fucecchio Piazza XX Settembre , 8 (Otto);

b) in data 30 (trenta) ottobre 2001 (duemilauno), a seguito richiesta della Presidenza Nazionale ANC (rif. Prot.llo 1224/1 Vol del 24/09/2001) è stata approvata la modifica della denominazione dell'associazione da " Salvo D'Acquisto" in "Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC Fucecchio" ;

c) il predetto " Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC Fucecchio " è registrato alla

Presidente dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri di Roma al n. 111 (omissibile);

g) il "Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC Pontedera", Codice Fiscale 91020710488, con sede legale nel Comune di FUCECCHIO (FI), Piazza XX Settembre, n. 1, c.a.p. 50054 per il settore di attività prevalente PROTEZIONE CIVILE, è stato iscritto, con Atto Dirigenziale n. 3182 del 09/06/2015 al N. 905 (novecentocinque) nel Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato - Sezione Città Metropolitana di Firenze - ai sensi e per gli effetti della L.R.T. 28/1993 e successive modifiche;

h) in data 29 giugno 2018, con verbale assemblea straordinaria del soci, sono state rinnovate le cariche sociali per il triennio 2018/2021, secondo quanto previsto dallo Statuto, e che le stesse, salvo eventi non prevedibili, rimarranno in carica fino a fine mandato;

i) in data 1 marzo 2018, all'assemblea straordinaria del Consiglio è stata consegnata, la comunicazione del 23 febbraio 2019 dalla Città Metropolitana - prot.lla 2018, prima come regola "Decreto legislativo 117/2017 – Adeguamento degli Statuti per riforma del Terzo Settore";

ii) in data odierna, a seguito regolare convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci, in conformità a quanto previsto dallo Statuto lo stesso, è stata convocata per discutere l'adeguamento statutario, secondo i contenuti del art. 2, art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), modificato dal D.Lgs. n. 105/2018 (c.d. decreto "correttivo") con riferimento di cui alla Circolare n. 20 del 27/12/2018 del Ministero del Lavoro;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente scrittura.

Il Presidente del "Nucleo di Volontariato di Protezione Civile ANC Pontedera", nella persona del Sig. Salvatore Spitaleri (omissibile in congedo), assistito nella riunione dal Sig. Luigi Campovilli (omissibile in congedo), quale Segretario ed estensore del presente atto, prende la parola ed illustra all'Assemblea i motivi per i quali si rende necessario adeguare lo Statuto dell'Associazione e di bozza dello stesso, che qualora le norme relative al funzionamento dell'ente e che è parte integrante del presente Atto di Adeguamento, che viene approvato all'unanimità.

Il presente, di pertanto scritto, sottoscritto e sigillato questo atto.

(omissibile)

STATUTO

Art.1
Costituzione, denominazione, sede e durata

Nella Città Metropolitana di Firenze, è costituita una associazione di volontariato (OdV) denominata "*Vaglia di Volontariato e Protezione Civile ANC Fucecchio*", di seguito denominata "associazione".

La sede legale è ubicata nel Comune di Fucecchio, Città Metropolitana di Firenze, Piazza XX Settembre, n.8 (ufficio) c.a.p. 50054. Codice Fiscale 91020710488. I comunali e la scrittura sono denominabili, la durata è illimitata.

Art.2
Principi, finalità e attività

L'associazione, indipendente e apolitica, ha autonomia giuridica, quindi patrimoniale e amministrativa e si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri, approvato con Decreto Presidenziale n. 1286 del 25 luglio 1954 e successive modifiche. Quale segno distintivo, l'associazione si fregia del logo e delle denominazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri, secondo la procedura di cui al successivo art.24.

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi e attività.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- Interventi e prestazioni sanitarie (lett. b), co.1, art. 5 del Codice del Terzo settore);
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d), co.1, art. 5 del Codice del Terzo settore);
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e stoccaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lett. e), co.1, art. 5 del Codice del Terzo settore);
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f), co.1, art. 5 del Codice del Terzo settore);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,

Inclusa attività, anche editoriale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. b), co.1, art. 5 del Codice del Terzo settore);

- Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. f), co.1, art. 5 del Codice del Terzo settore);
- Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (lett. i), co.1, art. 5 del Codice del Terzo settore);
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. l), co.1, art. 5 del Codice del Terzo settore);
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v), co.1, art. 5 del Codice del Terzo settore);
- Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (lett. y), co.1, art. 5 del Codice del Terzo settore);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z), co.1, art. 5 del Codice del Terzo settore).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi: attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.3
Associati

Possono aderire all'associazione coloro che sottoscrivono il presente statuto e coloro che ne fanno richiesta, la cui domanda di ammissione è accolta dall'Organo di amministrazione. Tutti gli associati debbono essere soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri ed essere in regola con l'iscrizione presso qualunque sezione dell'Associazione stessa.

Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo Statuto, i Regolamenti dell'associazione e le delibere degli Organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio arbitrale.

Tutte le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito.

Gli associati sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi alla svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi durante l'esercizio dell'attività medesima.

Lo stato di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che vicino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati sono divisi in due categorie:

- Soci ordinari, tutti coloro che hanno svolto o svolgono servizio nell'Arma dei Carabinieri;
- Soci simpatizzanti, tutti coloro che non hanno svolto o non svolgono servizio nell'Arma dei Carabinieri.

Art.4
Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere l'Organo di amministrazione e di essere eletti nello stesso;
- eleggere il Collegio dei revisori dei conti e di essere eletti nello stesso;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei libretti e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente lo Statuto, i Regolamenti dell'associazione e le delibere degli Organi associativi;
- svolgere la propria attività preventivamente concordata, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- partecipare alle attività formative propedeutiche per l'impiego nell'associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini

secondo le modalità dell'Organo di amministrazione.

Art.5
Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, del Regolamento interno, delle deliberazioni degli Organi associativi, arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, è sul rispetto altri casi:

- mancato versamento della quota associativa per almeno un anno;
- perdita della qualifica di socio dell'Associazione Nazionale Carabinieri;
- indegnità deliberata dall'Organo di amministrazione.

L'esclusione può essere richiesta dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione dopo aver sentito le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata telegraficamente all'associato che potrà, entro 30 giorni, ricorrere al Collegio arbitrale il quale deciderà in via definitiva.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare telegraficamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione sono beni intrasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rivalutabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.6
Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- il Collegio arbitrale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Agli associati facenti parte degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione.

Art. 7
Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'associazione.
Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un solo associato.

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La decorrenza del giorno viene calcolata dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano o tramite posta elettronica con avviso di ricezione.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o dal Collegio dei revisori dei conti. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- approva il bilancio di esercizio;
- approva la quota sociale annuale;
- elegge i membri dell'Organo di amministrazione;
- elegge i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera sull'approvazione e sulle modificazioni degli eventuali Regolamenti interni;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera negli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Art.8
Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e della quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Ricerca sulla sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi assuntivi.

L'Organo di amministrazione è formato da 7 componenti nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili. I componenti saranno i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. I primi 3 membri saranno scelti tra i candidati suoi ordinari, gli altri membri saranno scelti tra tutti i candidati. L'Organo di amministrazione può invitare, tra gli associati, altri 3 membri, in qualità di esperti, e i Responsabili di Dipartimento (qualora presenti) non solo voto consultivo.

Tutti gli amministratori sono scelti tra gli associati, si applica l'art.2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza, inoltre sono ineleggibili e decadono associati che ricoprono cariche politiche o sindacali.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

I membri eletti hanno un solo diritto di voto, non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'Organo di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni 60 giorni e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- nominare il Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- nominare il componente del Collegio arbitrale;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'Organo di amministrazione determina la decadenza dalla carica.

A sostituire il componente dell'Organo di amministrazione che per qualsiasi motivo venisse a mancare, sarà il primo dei non eletti.

Qualora all'interno dell'Organo di amministrazione, venisse a mancare la maggioranza dei componenti, si dovrà procedere a nuove elezioni.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 9
Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente, che è Presidente dell'Assemblea degli associati e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti. Come primo candidato Presidente, tra i membri dell'Organo di amministrazione, si deve optare per un unico indicato e successivamente tra i suoi simpatizzanti. In presenza di più voti ottimali verrà scelto come primo candidato Presidente quello con maggiore anzianità di iscrizione all'organizzazione, in caso di ulteriore parità

sarà preferito l'associato più anziano di età, successivamente il presidente al sorteggio.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti e qualora non ricorrano a quanto disposto negli articoli 7 e 8 in materia di convocazione.

Il Presidente adotta i provvedimenti finanziari a firma congiunta con il Tesoriere.

Almeno due mesi prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per indire nuove elezioni.

Il VicePresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato, per assenza o impedimento, nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10
Segretario

Il Segretario è scelto tra gli associati, si applica l'art.2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'incarico di segretario termina con la decadenza dell'Organo di amministrazione che lo ha nominato.

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "Libro degli associati", del "Libro dei bei inventariati", del "Rapporto annuale delle attività", detti registri possono essere in formato cartaceo o elettronico;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, in cui assenza il Presidente nominerà un sostituto.

Art. 11
Tesoriere

Il Tesoriere può essere scelto tra gli associati oppure incaricato un consulente esterno, si applica l'art.2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'incarico di tesoriere termina con la decadenza dell'Organo di amministrazione che lo ha nominato.

Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'associazione.

Il Tesoriere ha le seguenti responsabilità:

- predisporre lo schema del bilancio di esercizio che sottopone all'Organo di amministrazione entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti congiunti;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'Organo di amministrazione, a firma congiunta con il Presidente.

Art. 12
Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, Regolamenti interni e le delibere degli Organi associativi, tra gli Organi e gli associati ovvero tra gli associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, entro contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dall'Ispettore Regionale Toscana, dell'Associazione Nazionale Carabinieri il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

Il Collegio arbitrale ha competenza, inoltre, in materia disciplinare per i casi all'art. 24.

Art. 13
Collegio revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi, e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ancora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al ricorrimento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio di esercizio sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente e per richiesta scritta di un associato, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine,

possono chiedere agli amministratori sociali sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Il Collegio può richiedere la convocazione dell'Assemblea per gravi motivi riguardanti la gestione contabile dell'associazione.

Art. 14
Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve conferire un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15
Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali lavori, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività tenendo ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16
Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 15, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche se anche indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17
Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- contributi della Presidenza nazionale e da sezioni dell'ANC
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale previste, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dall'Organo di amministrazione.

Art. 18
Quote associative

La quota associativa a carico degli associati è fissata dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di amministrazione. Essa è annuale, non è fraccionabile né ripetibile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

Gli associati che non sono in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti negli Organi sociali.

Art. 19
Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio, nella forma del rendiconto per cassa se ciò è ammesso dalla Legge, annualmente e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di esercizio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art.20
Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono le loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio arbitrale, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previo:

- domanda scritta con motivazione da presentare al Segretario il quale provvederà ad indicare l'Organo che detiene il libro entro 15 giorni dalla data di presentazione.

- l'Organo a cui è stata inoltrata la richiesta provvederà a rispondere all'associato sulla validità o meno della richiesta entro 30 giorni dalla data di presentazione. In caso di esito positivo l'Organo ha 45 giorni dalla data di presentazione per far visionare il libro richiesto.

Art. 21
Distaccamenti

Per l'espletamento della propria attività l'associazione, con delibera dell'Organo di amministrazione, ha la facoltà di istituire dei distaccamenti nelle località che riterrà più opportune.

I distaccamenti potranno avere un proprio Responsabile e la loro gestione viene regolamentata da specifiche norme di attuazione e funzionamento emanate dall'Organo di amministrazione.

Art. 22
Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e la propria capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 23
Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento e rappresentanti nei limiti

occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 24
Modifiche allo statuto

La proposta di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea, dall'Organo di amministrazione o da almeno un terzo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno ½ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 25
Adesione ad altre organizzazioni

L'associazione potrà aderire ad altre associazioni ANC, o federazioni di associazioni ANC, solo se siano conformi al carattere ispiratore dell'associazione e previa autorizzazione della Presidenza Nazionale.

Art. 26
Uso dell'uniforme ANC

L'uso dell'uniforme ANC da parte degli appartenenti all'associazione è prerogativa esclusiva delle ODV riconosciute. Essa è indicata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali, per le quali sia prevista, e nei servizi comandati.

Il Presidente nazionale ANC determina quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono l'uniforme che, comunque, deve essere in attesa con quanto stabilito dalle leggi vigenti.

Non sono tollerati comportamenti inerenti a quanto riportato nei paragrafi precedenti. Gravi violazioni da parte dei singoli associati comportano il deferimento all'Organo di amministrazione ed al Collegio arbitrale.

Art. 27
Rapporti con l'ANC

L'associazione mantiene i rapporti con l'Associazione Nazionale Carabinieri, attraverso la Presidenza nazionale ANC, mediante relazioni concernenti la propria attività.

L'Associazione è iscritta al registro nazionale dei soci federati istituito in seno alla Presidenza Nazionale ANC, secondo quanto previsto dai regolamenti Nazionali e partecipa, con apposite aliquote di volontari e mezzi, alle emergenze nazionali nell'ambito della Colonna Mobile Nazionale ANC.

Il Presidente dell'associazione, in occasione di congressi nazionali, si rapporta al Coordinatore regionale del volontariato di Protezione Civile ANC e all'Ispettore regionale.

Per conto di ANC, l'Ispettore regionale e il Coordinatore regionale possono:

- accedere ai locali dell'organizzazione, previa assenso;
- verificare i libri contabili e qualsiasi ulteriore documento ufficiale dell'associazione previo assenso;
- partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, all'Assemblea degli associati/ed alle riunioni dell'Organo di amministrazione;
- richiedere l'intervento e la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
- richiedere la convocazione d'organi dell'Organo di amministrazione.

Art. 28
Scioglimento e devoluzione del patrimonio sociale

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio sociale è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quindici anni operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti di volontariato ANC o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle mani della pietra operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 29
Norma di Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche, in quanto compatibile, dal Codice civile.

- BARRA ANTONIO
- BRUNELLI LUCIANO
- CAMPATELLI LUIGI
- MACCHI VARALDO
- MANCINI SAURO
- RICCIARDI GIUSEPPE
- SPITALERI CARMELO
- SPITALERI FRANCESCO
- SPITALERI SALVATORE
- BARBONE LUCIANO
- DI GISI ROSITA
- DI GISI MARIO
- LAMBERTUCCI ALESSANDRO
- MINI FRANCESCO
- RICCI ANNA IDA
- MICHELUCCI ENRICO
- RINORESSI DINO
- SORRI CRISTIAN

AGENZIA ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE
UFFICIO TERRITORIALE DI ASCOLI

1 AGO 2015

Registro 553 Serie 3

Dipartimento Pol. Sociale
Direzione Politiche
Ufficio 15 Ufficio 15

DIRIGENTE
DOTTOR FRANCESCO CARLO
VICE PROVINCIALE DI ASCOLI
DIVISIONE STOCCAGGIO